

ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO

Integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini da valere per il Lazio sottoscritto in data 29 marzo 2004

Contratto Integrativo Regionale Artigiani

L A Z I O

Sommario

Cap. 1

<i>Sommario</i>	1
<i>Firmatari</i>	2
<i>Premessa</i>	3
<i>Elemento Economico Territoriale</i>	4
<i>Mensa e trasporti</i>	4
<i>Regolarità e trasparenza</i>	5

Cap. 2

<i>Edilcassa di Mutualità ed Assistenza del Lazio</i>	6
1 - Situazione Edilcassa	6
2 - Fondo APES	7
3 - Fondo Integrativo “Garanzia Assistenze” Edilcassa	7
4 - Periodo di maternità obbligatoria per le lavoratrici del settore	8
5 - Prevenzione	8
6 - Formazione/Informazione	9
7 - Medicina preventiva	10
8 - R.L.S.T.	10
9 - Prevedi	11
10 - Artigiani	11

Cap. 3

All. Tabella A

Accordo di rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro integrativo per i dipendenti delle imprese edili ed affini (Artigiani C.N.A.) da valere per la regione Lazio, sottoscritto in data 29 marzo 2004

TRA

La ANSE-ASSOEDILI C.N.A. Lazio

e

La FeNEAL UIL Regionale del Lazio

La FILCA CISL Regionale del Lazio

La FILLEA CGIL Regionale del Lazio

Visti

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 15/6/2000, in materia di accordi locali, sottoscritto dalle Organizzazioni nazionali di categoria;

Visto l'accordo sul II° biennio del C.C.N.L. siglato in data 24/4/2002;

Vista l'intesa tra le parti del 15/3/99, che viene confermata e recepita in tutte le sue parti ove non modificato dal presente accordo collettivo regionale di lavoro, le Parti sottoscrivono quanto segue:

Premessa

Le Parti sociali prendono atto che la diminuzione degli investimenti pubblici, la fase di stallo che inizia ad attraversare il settore dell'edilizia privata, la presenza sul territorio romano e laziale di un sempre maggior numero d'impresa provenienti dalle altre regioni italiane, appaiono oggi come difficoltà che vengono percepite in tutto il settore dell'Edilizia del Lazio.

D'altra parte, anche a fronte dei recenti dati relativi all'aumento delle imprese artigiane, appare sempre più chiaro un settore polarizzato su grandi imprese ben individuate e su numeri sempre più importanti relativi alle imprese artigiane con sempre maggiori quote di cantieri con lavori parcellizzati svolti da una molteplicità di piccole imprese, creando sia problemi organizzativi sia nuovi problemi nell'effettuazione dei controlli e nell'applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori e contro il lavoro nero.

Tali segnali evidenziano una esasperazione del clima di concorrenza esistente sul mercato e nei singoli territori.

Per questo, le Parti intendono proseguire il rapporto di reciproca collaborazione finalizzato ad una attenta vigilanza dei fenomeni degenerativi e distorcenti del mercato degli appalti e del mercato del lavoro.

E' per questo motivo che le Parti intendono consolidare e rilanciare il ruolo dell'Edilcassa del Lazio, perseguendo congiuntamente e con priorità assoluta l'obiettivo di riunificare il mercato del lavoro tramite il rapporto dell'Edilcassa stessa con il sistema degli Enti Paritetici, ponendosi altresì importanti obiettivi intermedi quali la Formazione Professionale di tutti gli operatori del settore e la tutela della sicurezza dei lavoratori che possono essere individuati nelle strutture contrattuali preposte alla Formazione e preposte alla Sicurezza.

In questo contesto, le parti con la sottoscrizione del presente C.I.R. intendono sperimentare nuove soluzioni che ulteriormente incentivino il mondo imprenditoriale al rispetto delle normative, penalizzando di contro le imprese non regolari.

Si ribadisce infine l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare in azienda, in tutti i cantieri e in ciascuna unità lavorativa i vigenti C.C.N.L. e C.I.R.L.

A tal fine la C.N.A. Lazio, si impegna per l'osservanza da parte delle imprese, delle condizioni pattuite così come le Organizzazioni Sindacali Feneal Uil – Filca Cisl – Fillea Cgil Regionali del Lazio si impegnano ad essere coerenti con quanto sottoscritto.

Elemento Economico Territoriale

Assumendo la preintesa tra le Parti del 23/1/2004, ed in applicazione dell'accordo

nazionale, afferente gli Accordi Locali, le predette Parti concordano che l'Elemento Economico Territoriale di cui alla lettera c) dell'articolo 43 e agli articoli 15 e 51 del CCNL del 15 giugno 2000 viene rinegoziato nelle misure massime ivi stabilite e con i seguenti termini, modalità e condizioni:

A decorrere dal primo gennaio 2004, con riferimento alle categorie degli operai, degli impiegati e quadri l'Elemento Economico Territoriale sarà erogato, nella misura dell'14% (quattordici percento) calcolato sui minimi nazionali di paga base (per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla data del primo gennaio 2003.

Nell'allegato A sono esposte le nuove tabelle.

Le predette percentuali annullano e sostituiscono ad ogni effetto, fin dalla erogazione del gennaio 2004, il precedente tetto del 7% (sette percento) individuato e calcolato, per le predette categorie di operai, impiegati e quadri, con la precedente intesa tra le Parti del 15/3/99.

Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'articolo 2 del DL 25 marzo 1997 n.° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n.° 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati complessivi del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo 2.

Mensa e trasporti

Con riferimento agli istituti della mensa e dei trasporti, assumendo la preintesa tra le parti del

23/1/2004, si concorda che gli attuali importi, contenuti nell'intesa del 15/3/99 vengono fissati, con decorrenza 1° gennaio 2004 nelle seguenti misure :

	Operai (oraria)	Impiegati (giornaliera)
Indennità di mensa	Euro 0,44	Euro 3, 52
Indennità di trasporto	Euro 0,16	Euro 1,28

Per chi usa l'abbonamento per il trasporto della rete extraurbana, questo verrà rimborsato fino alla cifra di Euro 44 mensili.

Regolarità e trasparenza

Le Parti, attribuiscono particolare valore all'Avviso Comune sottoscritto dalle rispettive Federazioni Nazionali comunemente alle altre Associazioni il 16/12/2003.

In particolare le Parti riconoscono il valore della firma del primo Avviso Comune a livello nazionale come segnale sia della maturata condivisione degli impegni concertativi, sia del riconoscimento negli Enti Paritetici contrattuali il presidio migliore per la lotta efficace al lavoro irregolare a favore della regolarità contributiva e contrattuale e della sicurezza nei cantieri.

Per questo assumendo le indicazioni contenute all'interno dell'Avviso comune, le Parti intendono, per quanto di loro competenza regionale, affermare ed attivarsi per:

1. attivarsi per una stipula di un accordo quadro con INPS e INAIL Lazio per la istituzione del D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità Contributiva) nelle province del Lazio ad oggi sprovviste del Durc;
2. attivarsi nei confronti della Regione Lazio sulle politiche dell'artigianato, in specifico alle azioni che la Regione deve impostare come sistema premiale per le imprese regolari;
3. un'azione congiunta mirata alle imprese irregolari, che avvelenano il mercato sia sul versante dell'uso del lavoro nero sia sul versante dell'abbattimento dei costi industriali. Tale azione deve vedere le Parti evidenziare e segnalare alle attività ispettive sul lavoro aree produttive e imprese che non stanno nel sistema paritetico e sfuggono a qualsiasi regola contrattuale;
4. consolidare tali impegni con specifiche iniziative provinciali, in modo da consolidare il patrimonio comune e diffondere una prassi di corretta gestione.

Edilcassa di Mutualità ed Assistenza del Lazio

Le Parti ribadiscono l'importanza e l'essenzialità che il bilancio di previsione della Edilcassa venga considerato elemento basilare e vincolante per la gestione dell'Ente e che il Comitato di Gestione ponga conseguentemente in essere tutte le misure ed attivi tutti gli strumenti necessari affinché venga correttamente realizzata tale indicazione, alla quale si potrà derogare solo per accordi delle parti sociali.

Le Parti esprimono, altresì, l'auspicio che tutte le imprese del Lazio che operano nel settore si iscrivano alla Edilcassa in modo da eliminare, a fronte della equiparazione dei costi sostenuti, elementi di sperequazione e di concorrenza sleale tra le aziende che lavorano nel settore dell'edilizia consentendo, in tale modo, alle maestranze di poter beneficiare non solo di tutti i trattamenti che la Edilcassa eroga ai propri iscritti ma realizzando, al tempo stesso, l'altro importante obiettivo della parità del futuro trattamento pensionistico erogato dall'INPS, in considerazione delle vigenti disposizioni in materia di imponibile contributivo e nella previsione di quanto stabilito relativamente alla previdenza integrativa di settore.

1 - Situazione Edilcassa

Gli squilibri che si sono verificati negli ultimi esercizi fra le prestazioni e la quota contributiva finalizzata alle stesse sono l'effetto non casuale delle scelte effettuate dalle Parti, in conformità agli accordi locali ed alle direttive impartite dalle organizzazioni nazionali in relazione alla necessità di ridurre le eccedenti riserve esistenti in Edilcassa.

Ulteriore aspetto di valutazione è l'armonizzazione delle contribuzioni e delle prestazioni dell'Edilcassa con le altre Casse provinciali, pur salvaguardando la corretta gestione dell'Edilcassa stessa; occorre quindi realizzare una inversione di tendenza che, in tempi brevi, conduca la gestione economica e patrimoniale verso un sostanziale equilibrio.

A tal fine vengono ridefinite le contribuzioni ed i bonus sulla contribuzione e l'adozione di un nuovo fondo, a titolo sperimentale, denominato: Fondo Garanzia Assistenze.

Si rimanda alla tabella degli allegati provinciali per l'analisi dettagliata delle contribuzioni e prestazioni per Provincia.

2 - Fondo APES

A decorrere dal 1/1/2004 il Fondo APES viene soppresso, ferme restando le prestazioni che termineranno con gli eventi verificatisi entro il 31/12/2003, il cui fondo di riserva ne garantisce l'erogazione, compresa la prestazione aggiuntiva "una tantum" erogata nel mese di dicembre 2002 in conformità all'accordo nazionale del 24/4/2002.

Il fondo APES al 31 dicembre 2003 che risulti in avanzo, dopo aver speso le uscite di competenza fino al 31/12/2003, sarà utilizzato secondo le direttive degli accordi nazionali.

3 - Fondo Integrativo "Garanzia Assistenze" Edilcassa – Fondo Prevedi

A decorrere dal 1° gennaio 2004 viene introdotta in Edilcassa la contribuzione finalizzata ad alimentare il nuovo Fondo denominato "Fondo Garanzia per le Assistenze".

Il nuovo "Fondo Garanzia per le Assistenze" è sperimentale ed è finalizzato a garantire le prestazioni ed assistenze straordinarie erogate dall'Edilcassa a favore delle numerose maestranze del settore iscritte alla Edilcassa stessa ed ai loro familiari.

L'istituzione del Fondo integrativo di cui trattasi persegue l'obiettivo sociale e politico non solo di rendere continuativi in qualità sociale ed economica i trattamenti straordinari sino ad oggi erogati dalla Edilcassa agli operai ed ai loro congiunti ma, al tempo stesso, si configura, in virtù anche delle numerose prestazioni straordinarie erogate, come elemento finalizzato a rafforzare l'affezione dei lavoratori al settore dell'edilizia.

Persegue inoltre l'importante obiettivo soprattutto in questo momento di ridotto interesse per le nuove generazioni ad inserirsi nel comparto delle costruzioni - di attirare nuove forze lavorative nel settore, stimolando l'interesse dei giovani ad occuparsi presso aziende edili ed a stabilizzare la propria occupazione nel settore.

Si pone infine - grazie anche alla ampia gamma di assistenze straordinarie che eroga la Edilcassa alle maestranze che sono alle dipendenze di aziende in regola - quale ulteriore strumento di garanzia per i lavoratori stessi alla regolarità contrattuale e contributiva delle stesse aziende che li occupano perseguendo, conseguentemente, sia pur indirettamente, l'importante obiettivo di partecipazione alla lotta contro il fenomeno del lavoro irregolare e di quello sommerso.

Il "Fondo Garanzia per le Assistenze" Edilcassa è alimentato, almeno in parte, dalla quota di contribuzione precedentemente destinata al fondo A.P.E.S., pari allo 0,50 %.

Il restante 0,50 % della quota di contribuzione precedentemente destinata all'A.P.E.S., viene destinata alla mutualizzazione dei costi delle imprese relativi alla contribuzione quota parte impresa al Fondo PREVEDI per la Previdenza Integrativa a favore dei lavoratori dipendenti.

Tale aliquota non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese in quanto questa coincide con la contestuale complessiva definizione delle aliquote contributive.

L'introduzione sperimentale del nuovo "Fondo Garanzie per le Assistenze" e la determinazione della relativa aliquota contributiva come sopra detta dovrà formare oggetto di valutazione annuale da parte delle Parti stipulanti, in funzione delle reali esigenze connesse a garantire le prestazioni a favore delle maestranze iscritte e ai loro familiari.

4 - Periodo di maternità obbligatoria per le lavoratrici del settore

Alle lavoratrici, durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, per il relativo periodo di 5 mesi, esclusi quindi eventuali periodi di interdizione anticipata dal lavoro, la Edilcassa erogherà una prestazione straordinaria di € 150,00 mensili, a valere sul nuovo Fondo Integrativo per la "Garanzia delle Assistenze Straordinarie".

Tali prestazioni non potranno superare il tetto massimo complessivo annuo di € 16.000,00 (sedicimilaEuro).

5 - Prevenzione

E' necessario rilanciare e migliorare ulteriormente i servizi prestati alla luce della evoluzione delle strutture delle imprese che hanno progressivamente proceduto ad una strutturazione interna per quanto riguarda le tematiche in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. E' necessario che le imprese possano ricorrere alla Agenzia P.F. potendo fare affidamento non solo sulla preparazione professionale dei tecnici incaricati di effettuare i sopralluoghi ma che le aziende stesse possano contare su di un rapporto costruttivo e fiduciario con il PF.

Le Parti si impegnano, ad ogni livello, su tutti i tavoli politici ed istituzionali a fare presente e sottolineare che le imprese i cui cantieri sono monitorati dal personale tecnico della Agenzia P.F. devono essere considerate conseguentemente più attente alle problematiche della sicurezza e più in generale in materia antinfortunistica, in considerazione dell'impegno profuso dal PF nel corso di questi anni e della professionalità manifestata dai tecnici in occasione dei sopralluoghi e delle consulenze rese su richiesta delle imprese edili e delle committenti interessate.

A tale riguardo le Parti concordano espressamente - auspicando che le Autorità preposte all'attività di vigilanza e controllo sulla materia della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro prendano positivamente atto di tale accordo, anche tramite gli opportuni contatti tecnico/politici - che le

verifiche ispettive siano indirizzate prevalentemente a quei cantieri non monitorati dal PF, che si trovano al di fuori del sistema associativo e di quello paritetico.

6 – Formazione - Informazione

Si manifesta ormai, la necessità di strutturare ed organizzare corsi di formazione ed informazione che, superata la prima necessità di rispondere ai dettati normativi dei decreti legislativi n. 626/94 e 494/96, e successive modificazioni ed integrazioni, rispondano ora ad esigenze più specifiche, approfondite ed articolate.

In particolare si rileva la peculiarità della formazione nelle imprese artigiane, visto il ruolo diretto svolto nell'applicazione delle leggi dai titolari di queste nei cantieri.

A tal proposito le parti convengono di operare affinché una specifica attenzione ed un opportuno potenziamento sia prestato alla Agenzia P.F. (Prevenzione e Formazione) anche nella formazione degli artigiani titolari di imprese iscritti in Edilcassa, nella logica di quanto stabilito al successivo punto 10 del presente C.I.R.

E' quanto mai opportuno, anche alla luce delle imminenti novità normative in materia, fare quanto più possibile ricorso a corsi di formazione/informazione tramite la Agenzia P.F. che si avvalgano di finanziamenti pubblici.

Disposizioni transattive e finali in merito al bonus decontributivo Edilcassa

In merito agli accordi a suo tempo sottoscritti, in cui a fronte della regolarità contributiva ed al rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, in specifico agli artt. 21 e 22 ed alle successive integrazioni relative alle figure legate alla sicurezza in cantiere (addetti al pronto soccorso e addetti antincendio), veniva riconosciuto un bonus decontributivo alle imprese artigiane in regola sia con i pagamenti che con gli adempimenti di cui sopra, valutando positivamente il lavoro svolto direttamente dalle strutture della C.N.A. nella formazione in tema di sicurezza, si conviene di:

1. aprire un tavolo tecnico tra le parti per la programmazione tramite l'Agenzia P.F. di una opportuna offerta formativa alle imprese artigiane su formazione informazione , addetti al pronto soccorso e addetti all'antincendio;
2. discutere nell'ambito del successivo punto 10, le forme dei servizi da prestare anche ai titolari dalle imprese artigiane e che tipo di finanziamento esigere;
3. rendere indispensabile, a partire dal 1° aprile 2004, la formazione effettuata dalla Agenzia P.F. ai fini della esigibilità, esistenti le altre condizioni richieste, del bonus decontributivo;
4. per il bonus decontributivo chiesto a partire dal 1° aprile 2004, rendere valida la formazione e informazione di cui agli artt. 21 e 22 della legge 626 del 1994, svolta presso la

C.N.A. non anteriormente al 1° marzo 2003 e certificata da essa con un apposito elenco che diviene parte integrante della presente intesa. A tal fine, l'impresa è tenuta a presentare la richiesta di effettuazione di un nuovo corso all'Agenzia P.F. ritenendo tale richiesta elemento indispensabile alla erogazione del bonus;

5. sempre per il bonus decontributivo chiesto a partire dal 1° aprile 2004 rendere valida la formazione degli addetti al pronto soccorso e addetti antincendio, svolta presso la C.N.A. non anteriormente al 1° marzo 2001 e certificata da essa con un apposito elenco che diviene parte integrante della presente intesa;

7 - Medicina preventiva

Preso atto, ed in considerazione delle innumerevoli "osservazioni" pervenute da parte delle imprese, è necessario snellire e rendere più funzionale il servizio di sorveglianza sanitaria.

E' auspicabile, per una maggiore efficienza del servizio, procedere ad una nuova convenzione nella quale siano indicati in maniera particolareggiata i compiti e le funzioni del medico competente. E' necessario che si proceda ad una selezione delle strutture sanitarie che, avendone i requisiti, vogliano convenzionarsi con il PF. Questo al fine anche di rendere le imprese più consapevoli delle problematiche relative alla sorveglianza sanitaria. Le Parti concordano, inoltre, che si operi, di conseguenza, positivamente e fattivamente in funzione del raggiungimento dell'obiettivo del contenimento dei costi.

8 - R.L.S. Regionali

Le Parti ritengono di proseguire l'accordo sperimentale del 11 luglio 2001, con impegno a riscontrarsi trascorso un anno ai fini della valutazione dell'andamento dell'accordo medesimo.

Le Parti sottolineano che l'attività dei RLSR non dovrà assolutamente sovrapporsi a quella di assistenza e consulenza svolta dai tecnici del PF per cui i componenti del predetto istituto dei RLSR dovranno astenersi dal presentarsi nei cantieri e luoghi di lavoro già monitorati dal PF medesimo e dovranno espletare la loro attività laddove non siano presenti i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza di cui all'articolo 18 del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' comunque da evidenziare il ruolo positivo svolto e che potrà svolgere da PF, nell'ambito della formazione dei R.L.S., nel periodo appena trascorso e nell'immediato futuro.

9 – Prevedi

Le Parti riconoscono come prioritaria la scelta di affiancare alla previdenza pubblica la previdenza complementare istituita contrattualmente.

Per questo motivo le OO.SS. si impegnano nella diffusione massima delle informazioni e nella raccolta delle adesioni.

Per lo stesso motivo la C.N.A. si impegna da una parte a fornire il massimo della disponibilità all'accesso delle OO.SS. nei posti di lavoro per contattare gli operai e impiegati; dall'altra esplicherà una propria campagna informativa interna all'associazione che forte dell'accordo di mutualizzazione dei costi per le imprese contenuto nel presente C.I.R.L., superi qualsiasi ostacolo alla raccolta delle adesioni vidimate dalle imprese.

10 - Artigiani

Le Parti, dopo attenta riflessione, vista la particolarità della figura dell'artigiano titolare della propria impresa, spesso impegnato a tempo pieno nel cantiere, decidono di iniziare la sperimentazione su un percorso di mutualità, finanziato dalle imprese, limitato ad alcune prestazioni ed assistenze che la Edilcassa del Lazio, sia per le questioni inerenti la Formazione e la Sicurezza Personale che la Agenzia P.F. potrà erogare, sia per eventuali coperture assicurative.

Tale sperimentazione dovrà rientrare nei limiti di una sana e corretta gestione dell'Edilcassa del Lazio.

La scelta di tali priorità è esclusiva delle Parti, ed è oggetto di verbale allegato, da recepire poi dall'Edilcassa.

ANSE-ASSOEDILI C.N.A. Lazio

Pieri Angelo

FILLEA CGIL Lazio

Grugnetti Sandro – Cellini Roberto

FILCA CISL Lazio

Rigucci Paolo

FENEAL UIL Lazio

Sannino Francesco – Franceschilli Fabrizio

**Accordo
Firmato**